



Causa VG [REDACTED] Decreto del 5 marzo 2026

Il Presidente,

PREMESSO CHE

- I. con ricorso del [REDACTED] presentato dall'Avv. [REDACTED] quale procuratore e difensore della Società denominata [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in qualità di trustee (di seguito, "Trustee" o "Ricorrente") del trust denominato [REDACTED] (di seguito, "Trust"), sono state formulate le seguenti domande:

"1. accertare e dichiarare, per le ragioni in parte motiva, la piena correttezza dell'operato del Trustee, pronunciando, anche ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i., un provvedimento di ratifica degli atti compiuti dal Trustee, in relazione:

- a. all'impiego del Reddito maturato dal Fondo in Trust (e conseguente mancato pagamento del mutuo);*
b. alla contrattualizzazione della Società [REDACTED] per la vigilanza dell'immobile;

2. Accertata la nullità, invalidità e comunque inefficacia della nomina del Guardiano [REDACTED] attesa l'inopponibilità al Trustee ai sensi dell'art 18 atto istitutivo, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 53, comma II, lett. c) Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i. nominare un Guardiano indipendente del Trust [REDACTED]

3. Autorizzare il Trustee a procedere all'alienazione del bene immobile, al miglior prezzo di vendita ottenibile sul mercato tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sopra evidenziate, con conseguente esonero del Trustee da qualsivoglia responsabilità o comunque emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

4. Adottare ogni ulteriore disposizione ritenuta utile e necessaria o anche solo opportuna da codesta Ill.ma Corte per la migliore tutela del Trust [REDACTED] e dei soggetti coinvolti, ivi compreso - se del caso - impartire istruzioni al Trustee circa future modalità di gestione del fondo in trust ovvero riservarsi di emanare successivi provvedimenti all'esito della vendita autorizzata.

5. In ogni caso, di porre a carico del Fondo in Trust tutti gli onorari e le spese del presente procedimento".



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

II. In data [REDACTED] è stata celebrata la prima udienza del presente procedimento, durante la quale è stata ascoltata la Società ricorrente, in persona del [REDACTED] e il suo procuratore e difensore [REDACTED]

RITENUTO QUANTO SEGUE

La prima domanda formulata dal Ricorrente (v. pag. 10 del Ricorso, al n. 1), come riportata in premessa, è volta a ottenere una pronuncia dichiarativa di accertamento concernente la correttezza dell'attività svolta dal Trustee e ivi dedotta nonché una pronuncia di ratifica del medesimo operato.

Ai sensi dell'art. 12 dell'atto istitutivo, la legge regolatrice del Trust è la Trusts (Jersey) Law 1984 (di seguito "TJL") e la giurisdizione in materia di supervisione e controllo, ai sensi dell'art. 13 lett. b, è devoluta a questa Corte.

È principio di diritto consolidato nell'ordinamento sammarinese quello secondo cui il potere di supervisione e controllo "*a prescindere dal fatto che sia materialmente attribuito attraverso leggi che disciplinano aspetti sostanziali del diritto dei trust, rimane ontologicamente un potere giurisdizionale. Il campo di applicazione della Convenzione è limitato alla scelta della legge sostanziale regolatrice del trust ed al suo riconoscimento negli stati ratificanti e non si estende agli aspetti processuali e, in specie, ai poteri giurisdizionali. Dunque, il giudice di un Paese che abbia ratificato la Convenzione non può ritenersi investito dei poteri di controllo e supervisione disciplinati dalla legge estera regolatrice del trust, come individuata dalla Convenzione (Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari, Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).*

Il giudice sammarinese deve, pertanto, impiegare esclusivamente i poteri che il diritto sammarinese gli mette a disposizione, ai sensi dell'art. 53 della Legge sul Trust. I presupposti per l'esercizio di tali poteri dovranno essere, invece, verificati caso per caso alla luce delle norme di diritto sostanziale previste dalla legge regolatrice del trust. [...]

Alla luce di quanto precede, questa Corte applicherà le norme di diritto processuale sammarinese, anche regolanti i poteri giurisdizionali, verificandone i presupposti per il loro esercizio, in base alla legge regolatrice del trust" (v. Decreto del 25 luglio 2024, Giudice Andrea Vicari, pagg. 9-11).

Alla luce del principio testé evocato, nel caso di specie, questa Corte è tenuta a esercitare i poteri conferiti dall'art. 53 della Legge 1° marzo 2010 n. 42 (qui di seguito Legge Sammarinese) sulla base dei presupposti sanciti dalla TJL.

Con riguardo ai profili di diritto interno, attinenti ai poteri giurisdizionali, secondo l'orientamento uniforme di questa Corte "*le pronunce di accertamento sono prerogativa della giurisdizione contenziosa e devono rivestire la forma di sentenza*" (v. Decreto 19 giugno 2025, Giudice



Andrea Vicari, pag. 10; Ordinanza 11 marzo 2025, Giudice Andrea Vicari; Ordinanza del 9 febbraio 2023, Giudice Andrea Vicari, pag. 16; Ordinanza del 22 marzo 2023, pagg. 21 e 22, Giudice Andrea Vicari).

Pertanto, la domanda formulata dal Ricorrente sopracitata, tendente a *“accertare e dichiarare, per le ragioni in parte motiva, la piena correttezza dell’operato del Trustee”* nell’ambito dell’impiego del Reddito maturato dal Fondo in Trust (e conseguente mancato pagamento del mutuo) e della contrattualizzazione della Società [REDACTED] è inammissibile nell’ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione e non può essere trattata in questa sede.

Per quanto concerne la domanda tendente all’ottenimento di *“un provvedimento di ratifica degli atti compiuti dal Trustee”* in relazione alle medesime attività, ostano innanzitutto profili di diritto interno.

L’art. 53, comma 4°, della Legge Sammarinese dispone che *“il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto”*.

L’interpretazione della seconda parte della norma è da riportare ai casi in cui la ratifica di un atto già compiuto si appunti su attività svolte dal trustee oltre i limiti dei poteri a lui conferiti dalla legge e dall’atto istitutivo. Diversamente, si giungerebbe al paradosso di una ratifica *inutiliter data*. Se infatti un trustee avesse esercitato correttamente un potere che gli è stato conferito, nessun interessato potrebbe mai chiamarlo utilmente a rispondere di tale condotta lecita. In questa sede, non merita approfondire la differenza tra ratifica di un atto compiuto dal trustee eccedendo i suoi poteri e di un atto compiuto dal trustee in violazione dei suoi obblighi, in quanto il ricorso non precisa alcunché in merito.

Quanto precede è sufficiente a determinare l’inammissibilità della domanda.

Si rileva, tuttavia, un ulteriore profilo di inammissibilità anche nel riferimento ai presupposti per la pronuncia invocata dal Ricorrente, che devono essere ricercati nella legge regolatrice del Trust.

Infatti, come esposto *supra*, ove il trust sia regolato dal diritto straniero ai sensi della Convenzione dell’Aja, l’estensione dei poteri giudiziari di controllo e supervisione sul trust ed il relativo procedimento sono regolati dalla *lex fori* mentre i presupposti di diritto per la concessione del provvedimento sono regolati dalla legge regolatrice del trust.

In questo senso, i presupposti per la ratifica andrebbero individuati nell’art. 45 della legge di Jersey, che a sua volta riecheggia la legge inglese (v. Trustee Act 1925 (UK) s. 61), e, in particolare quelli in base ai quali il trustee può essere sollevato da eventuale responsabilità per aver violato i propri obblighi.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

L'art. 45 della TJL, rubricato "Power to relieve trustee from personal liability" stabilisce che

"(1) The court may relieve a trustee either wholly or partly from personal liability for a breach of trust where it appears to the court that –

(a) the trustee is or may be personally liable for the breach of trust;

(b) the trustee has acted honestly and reasonably;

(c) the trustee ought fairly to be excused –

(i) for the breach of trust, or

(ii) for omitting to obtain the directions of the court in the matter in which such breach arose".

Dal dettato normativo si rileva che presupposto per una pronuncia che esima il trustee da responsabilità per un'attività già compiuta è che quest'ultimo sia o possa essere personalmente responsabile per "*breach of trust*", ossia tutte le volte che questi possa aver violato una obbligazione su di lui gravante in forza della legge o dell'atto istitutivo. Ai sensi dell'art. 1(1) della TJL la *breach of trust* è, infatti, definita come "*...a breach of any duty imposed on a trustee by this Law or by the terms of the trust*".

Secondo la Royal Court di Jersey "*It is a two-stage process in which the trustee must persuade the Court firstly that it has acted "honestly and reasonably" and secondly, that even if has acted honestly and reasonably, "it ought fairly to be excused" for the breach of trust*" (Crociani & O'rs v Crociani & O'rs [2017] JRC146, 755).

Il ricorrere o il possibile ricorrere di un evento di *breach of trust* costituisce pertanto un elemento che chi invoca il provvedimento giudiziario in oggetto deve riconoscere o prefigurare e allegare.

Ne consegue che, secondo l'ordinamento di Jersey, presupposto essenziale per la concessione della pronuncia di esonero da responsabilità, è che l'attività dedotta sia stata realizzata in violazione, o in possibile violazione, delle norme di legge o dell'atto istitutivo.

Nel caso di specie, il Ricorrente non ha prospettato dubbi circa il fatto che l'attività posta in essere nell'esercizio dei suoi poteri fosse conforme alle norme alla cui osservanza era tenuto.

Per le ragioni finora esposte, sia di diritto interno sia afferenti alla TJL, la domanda in parola non può essere accolta in quanto tale.

Per quanto concerne le ulteriori domande, data la complessità della fattispecie e la circostanza che il Trust ha un'unica beneficiaria, individuata nella Signora [REDACTED]



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

questo giudice ritiene di fissare una ulteriore udienza per l'audizione di quest'ultima nonché dell'Avv. [REDACTED] da lei nominato quale guardiano.

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Giudice

PRONUNCIA

- l'inammissibilità della domanda tendente ad *“accertare e dichiarare, per le ragioni in parte motiva, la piena correttezza dell'operato del Trustee, pronunciando, anche ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge 1 marzo 2010 n. 42 s.m.i., un provvedimento di ratifica degli atti compiuti dal Trustee, in relazione a:*
 - a. *all'impiego del Reddito maturato dal Fondo in Trust (e conseguente mancato pagamento del mutuo);*
 - b. *alla contrattualizzazione della Società [REDACTED] per la vigilanza dell'immobile” (v. Ricorso pag. 10 n. 1);*

DISPONE CHE

- sia fissata l'udienza del [REDACTED] per sentire contestualmente:
 - o il Trustee;
 - o la beneficiaria [REDACTED]
 - o l'Avv. [REDACTED]
- qualora, sebbene le procedure di notifica del presente decreto non siano ancora andate a buon fine entro la data dell'udienza, tutti i soggetti summenzionati compaiano comunque all'udienza, per aver avuto in altro modo notizia del presente decreto, oppure alcuni di costoro dichiarino per iscritto di averne avuto conoscenza e di non volere o potere comparire, l'udienza verrà regolarmente celebrata con la partecipazione dei soli chiamati presenti;
- qualora alcuno dei soggetti summenzionati non compaia alla suddetta udienza, non essendo portata a termine la procedura di notifica del presente decreto nei suoi confronti e non avendo il medesimo comunicato di non volervi o potervi partecipare, è fissata l'udienza del [REDACTED] al fine di consentire il completamento delle procedure di notifica e l'audizione di tutti i chiamati che si rendano disponibili alla partecipazione;
- l'udienza si terrà in videoconferenza, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Unico del Presidente;
- ciascuno dei menzionati soggetti chiamati a comparire, è tenuto a comunicare alla Cancelleria della Corte, al seguente indirizzo



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

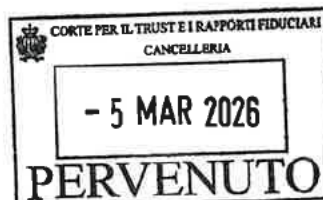
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm, il recapito e-mail a cui inviare il link per la partecipazione all'udienza entro e non oltre il giorno [redacted] per l'udienza del [redacted] oppure entro e non oltre il giorno [redacted] per l'eventuale udienza del [redacted]

MANDA

alla Cancelleria di disporre la notifica del presente decreto al Ricorrente in modalità telematica presso il domicilio eletto.

Il Presidente della Corte per i Trust e i Rapporti Fiduciari

Andrea Vicari



IN DATA ODIERNA
IN MODALITÀ TELEMATICA

